

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il LAZIO

- ROMA -

Ricorre La Società **MARECHIARO FILM s.r.l.**, con sede legale in Napoli, via Orazio n. 143 (P.IVA: 09420581002), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rapp.te p.t., dott.ssa Antonietta De Lillo, nata a Napoli il 6.3.1960, residente a Roma in Via Emanuele Filiberto 56 (C.F.: DLLNNT60C46F839F), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'avv. prof. Alfredo Contieri (C.F.: **CNT LRD 54R09 F839S - PEC [alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it) - n. telefax 081/7648861-7648930**) e dall'avv. Bruno Mercurio (C.F.: **MRC BRN 73M11 H501R - PEC: [avvbrunomercurio@pec.it](mailto:avvbrunomercurio@pec.it) - telefax 081/7648861-7648930**) con i quali elettivamente domicilia in Roma al Corso Trieste, n. 16, presso lo studio dall'avv. Salvatore Napolitano (C.F.: **NPL SVT 57R30 F839K - PEC: [salvatorenapolitano@ordineavvocatiroma.org](mailto:salvatorenapolitano@ordineavvocatiroma.org) - Fax 06/44252451**)

Contro

- il **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, Direzione Generale Cinema**, in persona del Ministro pro tempore;
  - La **Commissione formata da esperti per la selezione dei progetti e per la concessione di contributi selettivi al settore cinematografico e audiovisivo, costituita ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 luglio 2017**, in persona del Presidente p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- nei confronti di **DELTA STAR PICTURES (Italia 15%)**, in coproduzione con **LES FILMS D'ICI (Francia 15%)**, **TEO FILM sh.p.k. (Albania 36%)**, **DARDAN KINOSTUDIO (Albania 34%)**, prime classificate con il progetto "Il Sogno Italiano";
- ANELE S.R.L.**, seconda classificata, con il progetto "passeggeri notturni".

**PAYPERMOON s.r.l. ITALIA**, terza classificata, con il progetto “Oltre la soglia”;

**CONGEDO CULTURALTE S.R.L.** quarta classificata con il progetto “Marie & Marie”.

per l’annullamento: a) del Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, n. 480 del 29.3.2019, con cui è stata approvata la graduatoria per l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, stanziati con decreto ministeriale del 15 marzo 2018 e della graduatoria stessa; b) dei verbali e/o delle schede di giudizio della Commissione (ancora non conosciuti) e di eventuali ulteriori determinazioni riguardanti i criteri di valutazione e la composizione della commissione; c) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente e in particolare:

d) del bando del 15 giugno 2018, relativo alla concessione dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, emanato ai sensi dell’art. 4 del D.M. 31 luglio 2017, n. 242 e3 dell’art. 26 della legge n. 220 del 2016; e) del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 31 gennaio 2018, rep. 76, con cui sono stati nominati cinque esperti per la selezione dei progetti, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 31 luglio 2017; f) della nota del 20.3.2019 con la quale gli Esperti confermavano quanto già espresso nella riunione del 19 dicembre 2018, con cui presumibilmente la dotazione finanziaria non assegnata è stata allocata a finanziamento delle altre linee di intervento previste dal medesimo bando, come previsto dalla lex specialis; g) del verbale del 19 dicembre 2018 in cui i cinque esperti trascrivevano i punteggi da attribuire ai progetti da ammettere al contributo.

Nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione di tutti i suddetti documenti di cui alle lett. b), f), ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., che, seppur se ne conoscono per relationem gli estremi, non sono stati mai

comunicati alla ricorrente, né pubblicati, e ad essi si aggiungano anche, in particolare, i verbali riguardanti le valutazioni dei progetti ammessi al finanziamento, indicati all'allegato B del Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, n. 480 del 29.3.2019, dal n. 1 al n. 7 (quindi dei 4 ammessi e dei primi 3 non ammessi).

#### FATTO

La società Marechiaro Film S.r.l. si occupa di produzione cinematografica da oltre dieci anni, vantando un catalogo di opere di corto e lungometraggio, presentate nei più prestigiosi festival internazionali in Italia – Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Festival Internazionale del Cinema di Roma, Torino Film Festival – e premiate con importanti riconoscimenti. Tra questi si ricorda in ultimo il Premio Speciale alla 70° edizione dei Nastri d'Argento ad Antonietta De Lillo, in qualità di regista, come riconoscimento alla sua carriera trentennale, trasversale tra generi e formati – lungometraggi di finzione, film documentari di creazione, cortometraggi, documentari televisivi, videoritratti – e per la sua costante ricerca e sperimentazione nel cinema del reale.

La Società Marechiaro Film S.r.l, in possesso di tutti i requisiti tecnici ed artistici, richiesti per la presentazione della domanda, partecipava alla procedura per l'assegnazione dei contributi selettivi, stanziati dal MIBACT, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale di opere televisive e web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo - I sessione 2018.

Tali fondi venivano stanziati con Decreto Ministeriale del 15 marzo 2018 ai sensi dell'art. 126 della L. n. 220 del 2016 recante "Riparto per l'anno 2018 del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e modifiche ai decreti del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 31 luglio 2017, emanati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n.

220”, e la loro assegnazione veniva successivamente avviata con questa procedura del 15 giugno 2018.

In particolare, per quanto è d’interesse nel presente giudizio, il citato bando all’art. 13 dispone che il riparto delle risorse per la sezione “sviluppo e pre-produzione”, è così disciplinato: “le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono pari ad euro 2.560.000, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, così ripartiti:

sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche di lungometraggio: euro 1.050.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 350.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 4 progetti, di cui almeno 1 riservato a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;

sviluppo e pre-produzione di opere televisive e opere web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi: euro 1.200.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 400.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 4 progetti, di cui almeno 1 riservato a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;

sviluppo e pre-produzione di opere web destinate a fornitori di servizi di hosting: euro 310.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a:

euro 105.000 per la I sessione

euro 105.000 per la II sessione;

euro 100.000 per la III sessione”.

Il secondo comma dell’art. 26, della l.n. 220/2016 recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” - G.U. n. 277 del 26 novembre 2016 dispone che “...I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al

comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore”.

L’art. 5, comma 1, del decreto del MIBACT n. 343 del 31/7/2017 dispone che “la valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi del presente decreto è effettuata da cinque esperti, individuati tra personalità di chiara fama...”.

Vengono previsti i seguenti criteri di valutazione per lo sviluppo e le pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web, (cfr. tabella 2 del Bando, versata agli atti):

“A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 60 punti);

B) Realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera (max 20 punti), con particolare attenzione al curriculum del produttore e della società di produzione nonché di eventuali coproduttori, anche internazionali;

C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento (max 20 punti)”.

Con decreto del MIBACT n. 76 del 31.1.2018, venivano nominati ai sensi dell’art. 26, comma 2, l. n. 220/2016 e dell’art. 5, comma 1, del decreto del MIBACT n. 343 del 31/7/2017 i cinque esperti per la selezione dei progetti e per la concessione dei contributi selettivi al settore cinematografico ed audiovisivo, che avrebbero dovuto rimanere in carica tre anni.

Successivamente, si apprendeva dalla stampa (cfr. docc versati agli atti), che la commissione di esperti subiva una modifica sostanziale della sua originaria composizione poichè due dei componenti si erano dimessi e sussisteva l’intenzione da parte del Ministero di affiancare i membri rimanenti con dei “gruppi di lavoro”. Della sostituzione e/o integrazione dei membri della Commissione non è stata data alcuna comunicazione formale, né ad oggi risulta

essere stato pubblicato un provvedimento ministeriale sul punto.

La ricorrente presentava il progetto di opera TV “A noi ci piaceva il blues”, per la regia di Antonietta De Lillo, per la sezione sviluppo e la pre-produzione di opere televisive e web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi, chiedendo un contributo di 100.000 euro.

Sul sito web istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, veniva pubblicato, in data 8.2.2019 giusta notizia n. 4974, solo l’elenco dei progetti di sviluppo e pre-produzione finanziati nella I sessione 2018, con assegnazione dei relativi contributi, ma la società ricorrente non figurava in tale elenco.

Con nota del 7.3.2019, la Marechiaro Film, chiedeva di accedere alla documentazione relativa alla procedura e con successiva nota prot. 3493 del 19.3.2019, il Ministero le comunicava che l’elenco pubblicato sul sito internet fosse da intendere come graduatoria meramente provvisoria “stante l’ulteriore fase istruttoria, ancora in corso, determinata dall’opportunità di effettuare una serie di riscontri ed approfondimenti su diverse delle istanze pervenute”. Con la medesima nota, il Ministero comunicava, inoltre, che l’elenco definitivo sarebbe stato pubblicato quanto prima.

Con decreto del Direttore Generale per il cinema n. 480 del 29.3.2019, è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa alla selezione in questione.

In tale graduatoria definitiva, il progetto presentato dalla Marechiaro Film S.r.l. non risulta incluso tra i quattro ammessi al contributo, ma è classificato al 7° posto con un punteggio complessivo di 69 pt, ex aequo con altri due progetti graduati al 5° e 6° posto.

L’opera “A noi ci piaceva il blues”, dunque, si trova in una posizione immediatamente successiva rispetto a quelle ammesse al finanziamento.

Nonostante che in data 17.4.2019, a seguito della pubblicazione del Decreto n. 480 del 29.3.2019, sia stata presentata una successiva e ulteriore istanza di accesso agli atti, al fine di valutare le ragioni per cui la ricorrente non ha ottenuto il contributo anelato, alcuni atti e documenti relativi alla procedura per

il riconoscimento del contributo non sono stati ancora resi disponibili dall'Amministrazione intimata.

Solo in data 24.5.2019, il Ministero ha inviato alla ricorrente, per via telematica, alcuni documenti, ma si tratta di un accesso parziale, poiché alcuni documenti non sono stati trasmessi.

**Pertanto, in questa sede si presenta istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e, contestualmente al presente ricorso, ci si riserva di proporre motivi aggiunti nel corso del giudizio.**

Si deve, in ogni caso, rilevare che i provvedimenti finora conosciuti sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 2, L. N. 220/2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MIBACT N. 343 DEL 31/7/2017. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.**

Il secondo comma dell'art. 26, della L. n. 220/2016 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" - dispone che "...I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore".

L'art. 5, comma 1, del decreto del MIBACT n. 343 del 31/7/2017 dispone che "la valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi del presente decreto è effettuata da cinque esperti, individuati tra personalità di chiara fama...".

I contributi, invece, contrariamente a quanto disposto dalle citate norme sono stati assegnati sulla base delle decisioni di una commissione composta da soli 3 membri, poiché due dei componenti dell'originaria commissione nominata con

Decreto n. 76/2018 si sono dimessi (v. docc. agli atti) e non sono stati sostituiti. Inoltre, si rileva che nel caso oggetto del presente giudizio sussiste un anomalo affiancamento alla commissione di esperti da parte di un "gruppo di lavoro", di cui la legge non fa alcuna menzione e dei quali non sono mai stati resi noti in maniera ufficiale le specifiche funzioni attribuite né tantomeno l'elenco completo dei nominativi.

Infatti, successivamente alle dimissioni dei due membri designati, che avrebbero dovuto rimanere in carica per un periodo di tre anni a far data dal Decreto di nomina del 31 gennaio 2018, si sono svolte delle consultazioni tra l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, la quale si è dichiarata contraria all'affiancamento della commissione da parte di "gruppi di lavoro" (che, come detto, non sono previsti dalla normativa di settore e i cui componenti non sono nominati con criteri prestabiliti e resi noti), le Associazioni 100autori e l'Anica (cfr. docc agli atti), che hanno, invece, espresso il loro consenso al suddetto "affiancamento".

Ed invero, la compiuta disciplina della composizione della Commissione ha come scopo proprio la garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, oltre quello di assicurare che i contributi siano assegnati da persone esperte e qualificate.

Ad oggi non è stata data alcuna comunicazione dei componenti che avrebbero integrato la Commissione o di una sua possibile variazione in conseguenza delle dimissioni dei membri titolari, in violazione dei suddetti principi di trasparenza, pubblicità, oltre che della normativa di settore.

Nel caso in esame, non è stato possibile peraltro individuare eventuali ragioni di incompatibilità dei commissari, non essendo nota la composizione della commissione a fronte della dimissione di due componenti e del possibile - irrituale - affiancamento della commissione da parte di un "gruppo di lavoro".

Tale circostanza si traduce in un'aperta violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto MIBACT n. 343 del 31.7.2017 secondo cui anche ai membri della

“commissione di esperti” si applicano le disposizioni sulle cause di incompatibilità, contenute nel Decreto del MIBACT del 2 gennaio 2017 recante “Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti”.

Del resto, nell’ordinamento vigente, pur non esistendo un principio di assoluta immodificabilità delle commissioni giudicatrici “si ammette la deroga essenzialmente in caso di indisponibilità da parte di un commissario a svolgere le proprie funzioni, possibilmente in fase antecedente all’inizio delle operazioni valutative” (CONS. STATO, SEZ. V, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5694).

Ne discende che i provvedimenti impugnati sono innanzitutto viziati per l’illegittima composizione della commissione deputata alla selezione dei progetti per la concessione di contributi selettivi al settore cinematografico ed audiovisivo, di cui non si conosce neppure la composizione.

## **II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA SOTTO ALTRO PROFILO.**

Va, inoltre, rilevato che uno dei 3 esperti della commissione (i 3 rimasti dei 5 originariamente nominati) è Enrico Magrelli, già componente della precedente commissione che aveva valutato il progetto MORTA DI SOAP di Antonietta De Lillo, tratto dall’omonimo romanzo di Adele Pandolfi, presentato al concorso per il riconoscimento dell’interesse culturale bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2009 e nel 2010. Tale circostanza è importante e rilevante per le ragioni che vengono qui di seguito indicate.

Con la prima partecipazione al bando del 2009, il progetto filmico “Morta di Soap” ottenne, con Delibera del 04.12.2009, il riconoscimento dell’interesse culturale con un punteggio di 70 punti. Anche della Sottocommissione del 2009 faceva parte Enrico Magrelli.

Tuttavia, a causa del mancato accesso al finanziamento pubblico per esaurimento delle risorse, la Marechiaro Film S.r.l. partecipò, con lo stesso

progetto filmico, al bando del 2010, e la Sottocommissione era composta esattamente dagli stessi membri dell'anno precedente. In quell'occasione la commissione con la Delibera del 22.12.2010 escluse di fatto il progetto "Morta di Soap" dal finanziamento avendo ritenuto necessario un "rinvio per approfondimenti".

Trattandosi dell'ultima seduta della Sottocommissione, questo rinvio era *sine die*, non essendo più convocata una sessione straordinaria né è mai stato chiarito l'oggetto dei pretesi approfondimenti. Avverso la Delibera del 22.12.2010 la società Marechiaro Film S.r.l. propose ricorso al TAR Lazio R.G. 02396/2011.

In pendenza del giudizio, il progetto filmico "Morta di Soap", rimandato dal concorso dell'anno 2010, veniva valutato dalla Sottocommissione – composta dai medesimi esperti del 2009 e del 2010, e dunque anche da Enrico Magrelli – nell'ambito del concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2011, per il riconoscimento dell'interesse culturale e l'ammissione al finanziamento pubblico. Questa volta il progetto otteneva, con Delibera del 02.08.2011, esattamente lo stesso punteggio conseguito nel 2009: 70. Sulla base di tale punteggio il progetto filmico "Morta di Soap" rientrava nella graduatoria dei progetti finanziabili, ottenendo un contributo di € 250.000: il progetto filmico – che era stato presentato per la partecipazione al concorso del 2010 – veniva dunque rivalutato nell'ambito della procedura concorsuale del 2011, per il quale erano stati stanziati fondi per un ammontare di gran lunga inferiore rispetto all'anno precedente, a seguito di una valutazione comparativa con progetti filmici diversi rispetto a quelli dell'anno precedente.

In data 04.08.2011 il TAR Lazio pronunciava sentenza di annullamento dell'atto impugnato e di condanna dell'Amministrazione all'esecuzione di una rivalutazione "ora per allora" (cioè nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dei benefici in parola per il 2010)" (cfr. sent. n. 6982/11 del TAR Lazio, emessa in data 16.06.2011 e depositata in data 04.08.2011).

Avverso la sentenza del TAR Lazio, il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali proponeva ricorso al Consiglio di Stato, deciso con rigetto del gravame (cfr. allegato 5 - Sent. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4270 del 27.07.2012). In particolare quest'ultimo Giudice rilevava la persistenza dell'interesse della società ad una rivalutazione della propria posizione nell'ambito del concorso del 2010, atteso che il finanziamento ottenuto nel 2011 risultava di valore molto più basso – rispetto all'anno precedente – a causa di un minor stanziamento di fondi da parte del Ministero.

La Direzione Generale per il Cinema, provvedeva a dare esecuzione alla sentenza, nella seduta del 21.11.2012, sostituendo solo alcuni componenti ma riconvocando tra i membri della Commissione sempre Enrico Magrelli.

In quella seduta, sorprendentemente, dopo due dichiarazioni di interesse culturale (nel 2009 e nel 2011) “Morta di Soap” fu valutata con un punteggio di 69 senza ottenere l'interesse culturale che già era stato riconosciuto in quelle stesse sedi negli anni precedenti, e senza entrare in graduatoria.

Avverso tale ultima – nuova, nonché manifestamente illegittima – valutazione, la società Marechiaro Film S.r.l. proponeva l'ennesimo ricorso al TAR Lazio R.G. 01510/2013, ottenendo una seconda sentenza di annullamento del provvedimento impugnato e nuova condanna alla rivalutazione del progetto filmico ingiustamente penalizzato (cfr. Sent. n. 8980/2016 del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, emessa il 16 febbraio 2016).

Sul provvedimento del TAR, il Ministero ha proposto nuovamente appello, tuttora pendente dinanzi al Consiglio di Stato, che in sede cautelare ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata “considerato che dall'esecuzione della sentenza appellata il Ministero non patisce alcun apprezzabile pregiudizio e che, in ogni caso, il giudizio di illegittimità pronunciato dal TAR appare coerente con i principi che governano il corretto esercizio della funzione valutativa nella specie censurata” (cfr. allegato 9 – Ordinanza del Consiglio di Stato emessa in data 16.02.2017).

Ebbene, non si può disconoscere che la valutazione del commissario Magrelli,

espressa nella selezione oggetto del presente giudizio, potrebbe essere stata influenzata dagli avvenimenti riguardanti la procedura di selezione del 2010, sulla quale peraltro, è tuttora in corso un giudizio nel quale vengono messi in dubbio anche i giudizi espressi nel tempo da tale Commissario.

**III. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA.**

Il bando contributi selettivi 2018 - agli artt. 3 comma 7 e 13 comma 2 - prevede che eventuali importi non allocati possano essere impiegati per il finanziamento di altre linee di intervento della stessa sessione o di qualsiasi linea di intervento delle sessioni successive. In questo caso il numero massimo di progetti finanziabili (4 per ciascuna linea di intervento) può essere aumentato (...“nel caso le richieste presentate ovvero approvate in ciascuna sessione di valutazione non esauriscano le risorse previste in una o più delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ivi incluse le risorse riservate a reti d’imprese e a imprese di nuova costituzione, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento di una o più delle altre finalità nella stessa o in altra sessione di valutazione del presente bando. In tal caso, a valere sulle risorse riallocate possono essere finanziati progetti eccedenti il numero massimo di progetti ammessi al contributo previsti al comma 1”).

Nella Sessione I del 2018, a cui ha partecipato la società ricorrente, non solo risultavano € 105.000 ancora disponibili sullo stanziamento per le opere tv, ma residuavano anche € 80.000 sullo stanziamento delle opere web, eventualmente riallocabili per finanziare almeno un 5° progetto di opera tv.

La quasi totalità di queste somme è stata invece riassegnata alle opere di lungometraggio, circostanza questa che si evince chiaramente dal fatto che sono stati finanziati 9 progetti anziché i 4 previsti inizialmente da bando: dunque, ben 5 progetti in più!

Preme innanzitutto sottolineare come l’eventuale riallocazione delle risorse sia

rimessa da bando al giudizio degli esperti, i quali peraltro non percepiscono alcuna remunerazione per il loro incarico, conferendo loro quello che ci appare un “eccesso di responsabilità”, non solo per quanto riguarda la valutazione delle domande di contributo, ma anche per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei fondi stanziati dal Mibac per ciascuna sessione o, addirittura, tra sessioni diverse.

Con riserva di dedurre ulteriori motivi di ricorso a seguito dell'esibizione dei documenti, che Codesto On.le Giudice vorrà ordinare, dalla nota del 20.3.2019 con la quale gli Esperti confermavano quanto già espresso nella riunione del 19 dicembre 2019 (con cui presumibilmente la dotazione finanziaria non assegnata non è stata allocata a finanziamento delle altre linee di intervento previste dal medesimo bando) si deduce sin d'ora l'eccesso di potere che inficia i provvedimenti gravati con cui la commissione ha destinato la totalità delle risorse avanzate ad una sola categoria come dettagliatamente di seguito indicato. Con riferimento alla categoria che qui interessa, a cui ha partecipato la ricorrente - SEZIONE II sviluppo e pre-produzione – si rileva, infatti, che ai sensi dell'art. 1 articolo 13 del Bando del 2018, rubricato Riparto delle risorse:

-Per le opere televisive e web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi: essendo stati stanziati € 400.000 per ciascuna sessione, ammissibili al contributo erano al massimo 4 progetti, di cui 1 riservato a reti di imprese o imprese di nuova costituzione. Invece sono stati effettivamente finanziati 4 progetti per un totale di contributi assegnati pari a € 295.000. Risultava quindi un'eccedenza di € 105.000.

-Per le opere web destinate a fornitori di servizi di hosting: venivano stanziati € 105.000 per la I sessione, ammissibili al contributo erano al massimo 4 progetti, di cui 2 riservati a reti di imprese o imprese di nuova costituzione. Veniva, invece, effettivamente finanziato un unico progetto per un totale di contributi assegnati pari a € 25.000. Risultava quindi un'eccedenza di € 80.000.

-Per le opere cinematografiche di lungometraggio:

venivano stanziati € 350.000 per ciascuna sessione, ammissibili al contributo erano al massimo 4 progetti, di cui 1 riservato a reti di imprese o imprese di nuova costituzione.

Invece sono stati effettivamente finanziati 9 progetti per un totale di contributi assegnati pari a € 533.500, superiore allo stanziamento per un importo di € 183.500.

Per tali ragioni i provvedimenti gravati sono viziati anche per disparità di trattamento, essendo stati ammessi ben cinque ulteriori progetti per una sola sezione a discapito delle altre.

Del resto, nei confronti della valutazione dei progetti si adombrano anche profili di sviamento di potere, poiché nelle graduatorie di tutte le linee di intervento - opere di lungometraggio, opere tv e opere web - i punteggi complessivi dei progetti non finanziati sono “sorprendentemente” uguali o minori di 69, laddove la soglia minima per l'ottenimento del contributo era 70. Infatti, la ricorrente si è classificata in graduatoria con il medesimo punteggio di altre due concorrenti (69 punti).

Appare insolito che nella valutazione effettuata non siano stati assegnati a nessun progetto punteggi compresi tra 70 e 80, in nessuna delle categorie di intervento della sessione, creando un gap di punteggio innaturale.

L'impressione che si ha nell'analisi della graduatoria è che i punteggi non siano stati assegnati ai progetti prima di effettuare una valutazione comparativa, che dovrebbe arrivare in un secondo momento e scaturire automaticamente dai punteggi precedentemente assegnati. Sembra che siano stati prima stabiliti i progetti vincitori e successivamente assegnati i punteggi, avendo cura di tenere sotto la soglia di sufficienza tutti i non finanziati.

**IV. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**  
**ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.**  
**VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS.**

Da un primo esame dei progetti ammessi, considerati i criteri previsti dal bando

che prevedono anche la valutazione del curriculum del produttore e della società di produzione, ai fini del riconoscimento e l'attribuzione del contributo, si osserva quanto segue.

a) Giova innanzitutto rilevare che il punteggio di cui al criterio A) previsto dal Bando (Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura) attribuito al progetto presentato dalla ricorrente è incongruo poiché è di soli 49 punti.

Per quanto riguarda il criterio B) sulla realizzabilità del progetto di sviluppo e della produzione avendo la Commissione attribuito 15 punti alla Congedo Culturarte, ultima dei finanziati e società che non ha alcun curriculum nel settore cinematografico, si ritiene che il punteggio di soli 9 punti dato alla società Marechiaro Film, che lavora nella produzione cinematografica da 10 anni e che ha prodotto opere apprezzate in prestigiosi festival internazionali e distribuite commercialmente su tutte le piattaforme di sfruttamento della filiera, sia del tutto inappropriato. Se la Congedo Culturarte ha un punteggio di 15 punti, Marechiaro Film dovrebbe averne sicuramente uno più alto.

Per quanto riguarda il criterio C) sul potenziale di diffusione dell'opera in festival e nel circuito di sale cinematografiche è ancora più irragionevole l'attribuzione del punteggio di 11 punti assegnato al progetto presentato dalla ricorrente. In termini di presenza a festival e potenziale di distribuzione nelle sale cinematografiche, nessuno dei registi dei 4 progetti finanziati ha un curriculum paragonabile a quello della regista e produttrice Antonietta De Lillo. Tale circostanza può essere appurata semplicemente dalle filmografie che possono essere estratte dal database IMDb, che è un sito web di proprietà di Amazon.com che gestisce informazioni su film, attori, registi, personale di produzione, programmi televisivi. Antonietta De Lillo ha firmato la regia di ben 6 lungometraggi di finzione, tutti presentati in festival prestigiosi e distribuiti nelle sale. Ha inoltre una carriera trentennale di regia di opere di formati e generi diversi che hanno sempre avuto apprezzamento della critica e accesso al circuito cinematografico. Infine, è utile ricordare che "A noi ci piaceva il blues"

è un progetto di serie tv che prevede sia dalla fase di sviluppo la realizzazione di una seconda versione cinematografica pensata appositamente per le sale. Il punteggio di 11 punti risulta quindi del tutto ingiustificato.

b) Il 4° e ultimo dei progetti finanziati Marie & Marie della CONGEDO CULTURARTE SRL è presentato da una impresa con esperienza molto limitata, probabilmente da poco costituita al fine di allargare al cinema e alla tv l'attività della casa editrice Congedo Editore.

c) Il 3° dei progetti finanziati è presentato da una società di produzione, PAYPERMOON, e una regista, Monica Vullo, entrambi con un solido curriculum televisivo. La regista tuttavia non ha alcuna esperienza di cinema né riconoscimenti di alcun tipo dal punto di vista culturale. Tale aspetto dovrebbe aver comportato per il progetto un punteggio molto basso nel criterio di valutazione C) inerente al potenziale di diffusione e fruizione dell'opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero. Il progetto "Oltre la soglia" ha invece ottenuto un punteggio di 18 punti nel suddetto criterio, laddove la società Marechiaro Film S.r.l. ha ottenuto, come ricordato, un punteggio di soli 11 punti, pur avendo sia la società, sia la regista Antonietta De Lillo, un solido curriculum in campo cinematografico e numerosi riconoscimenti nei più importanti festival internazionali in Italia e all'estero. Si precisa inoltre che il progetto di serie tv "A noi ci piaceva il blues" di Antonietta De Lillo, presentato dalla società Marechiaro Film S.r.l., prevede già, si ripete, in partenza la realizzazione di una seconda versione di formato cinematografico, appositamente realizzata per la diffusione nei festival e nelle sale cinematografiche.

d) Lo stesso vale anche nel caso del 2° progetto finanziato, nel quale sia la società di produzione ANELE, sia il regista Riccardo Grandi, hanno esperienza in campo di fiction televisiva ma non hanno ricevuto alcun riconoscimento in termini di qualità artistica e cinematografica, pur vedendosi riconosciuto un punteggio di 19 punti nel criterio di valutazione C).

e) Il regista del 1° progetto finanziato, Ylljet Alicka, ha un curriculum esclusivamente di scrittura, di sceneggiature e narrativa, ma risulta alla sua prima esperienza di regia. Inoltre il coproduttore italiano Delta Star Pictures (con un apporto del 15%), presumibilmente capofila della domanda presentata al Mibac, presenta un curriculum specializzato in prodotti di entertainment di stampo prettamente televisivo non seriali. Non risulta, dal sito ufficiale della società, aver avuto alcuna esperienza su prodotti autoriali e di qualità cinematografica.

### PQM

Si chiede l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si chiede, altresì, in via preliminare, la condanna dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art.116, comma 2, c.p.a. all'ostensione:

della nota del 20.3.2019 con la quale gli Esperti confermavano quanto già espresso nella riunione del 19 dicembre 2018, con cui presumibilmente la dotazione finanziaria non assegnata è stata allocata a finanziamento delle altre linee di intervento previste dal medesimo bando, come previsto dalla lex specialis;

dei verbali e/o delle schede di giudizio della Commissione, e di eventuali ulteriori determinazioni riguardanti i criteri di valutazione e la composizione della commissione.

Conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio.

Si dichiara che il valore del contributo unificato è di 650,00 euro.

Napoli, 28 maggio 2019

(avv. prof. Alfredo Contieri)

**Contieri** Firmato digitalmente da  
**Alfredo** Contieri Alfredo  
Data: 2019.05.28  
13:01:18 +02'00'

(avv. Bruno Mercurio)

**Firmato digitalmente**

Il sottoscritto avv. prof. Alfredo Contieri, difensore della MARECHIARO FILM SRL, con sede legale in Napoli, via Orazio n. 143 (P.IVA: 09420581002), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rapp.te p.t., dott.ssa Antonietta De Lillo, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 53/1994 dall'Ufficio Postale di **Napoli 25** sono conformi all'originale nativo del presente atto.

(avv. prof. Alfredo Contieri)

**Contieri**  
**Alfredo**

Firmato digitalmente  
Firmato digitalmente  
da Contieri Alfredo  
Data: 2019.05.28  
13:02:32 +02'00'